

COMUNICATO UFFICIALE N.11

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 FEMMINILE DELL'8/9-01-2005

A) A CARICO TESSERATI
SQUALIFICATI

DELGADO ANDRES CRISTIAN (COMBITAS FORLI') squalifica per una giornata perchè, pur essendo sottoposto a squalifica per la gara in oggetto, forniva direttive alla propria squadra ed al 2°allenatore, dalle tribune. (8 penalità)

SOSPESI

MONTELEONE CALOGERO (METAL UMBRIA MARSCIANO) sospensione da ogni attività federale per gg.7 per gesto osceno rivolto alla squadra avversaria al termine dell'incontro.

AMMONITI

CARLESSO MONICA (MANGHI IL CAST.FONT PR)
VECCHI PAOLO (US ESPERIA CREMONA)
MICELLI LORENZO (MAROTTA MACCHINE AN)

B) A CARICO SODALIZI

COMBITRAS FORLI'- Multa di € 100,00 quale sanzione conseguente all'infrazione di cui all'art.59 , 4° comma del Reg. Giurisd.le da parte dell'allenatore squalificato.

METAL UMBRIA MARSCIANO – Multa di € 60,00 per la sospensione disciplinare comminata al proprio dirigente.

MANGHI IL CAST.FONT. PR – Multa di € 52,00 per avere il pubblico locale rivolto ripetute offese agli arbitri durante la gara.

IDROGEST TREVIGI PG- Richiamo per insufficiente servizio asciugatura.

NUNCAS CHIERI TO – Multa di € 52,00 per avere uno spettatore locale rivolto ripetute offese agli arbitri durante la gara.

C) RECLAMI

GARA DELL' 8-1-05 NUNCAS STL CHIERI TO – NOTTOLINI CAPANNORI LU

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo ritualmente presentato dalla Soc .Nuncas Chieri Torino

Osserva

Il sodalizio reclamante lamenta la mancata utilizzazione dell'atleta Pernici Emanuela, svincolatasi dalla Soc. Pulcher Volley Lodi, con provvedimento reso dalla C.T.A. in data 20-12-04, integrato con la postilla datata 23-12-04, dove si precisava che l'atleta poteva disputare gare limitatamente alla serie A.

Le argomentazioni, oggetto del reclamo devono considerarsi prive di pregio giuridico, non avendo il GUF il potere di sindacare sia sotto il profilo della legittimità che del merito, un provvedimento proveniente da altro organo giurisdizionale.

La propria incompetenza rende quindi inammissibile una pronuncia finalizzata alla convalida definitiva del tesseramento dell'atleta Pernici Emanuela così come richiesto.

Il rigetto di tale richiesta per i suesposti motivi non può che comportare l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo, essendosi l'incontro svolto in modo del tutto regolare, così come comprovato dal rapporto arbitrale, che non registra la presenza in campo della suddetta atleta. Tutto ciò premesso

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla soc. Nuncas Chieri Torino, per inammissibilità ed infondatezza; - di homologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo; - di incamerare la tassa reclamo.

Affisso in Roma il 13 gennaio 2005

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella

Di Giacomo